

METODOLOGIA ORDINARIA DI CONSOLIDAMENTO (art. 31)

- ❖ Nel bilancio consolidato sono *ripresi integralmente*:
 - ❑ gli elementi dell'attivo e del passivo
 - ❑ i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento

- ❖ Sono invece oggetto di eliminazione, se riferite ad imprese incluse nel consolidamento:
 - a. le *partecipazioni* e le *corrispondenti frazioni di patrimonio netto* di queste (*vedi art. 33*), previa detrazione da quest'ultimo delle azioni o quote della controllante appartenenti a quelle
 - b. *crediti e debiti*
 - c. *proventi e oneri*
 - d. *utili o perdite* conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi

❖ *Possono non essere eliminati:*

- ❑ valori *b.*, *c.*, *d.* se irrilevanti (nota)
- ❑ valori *d.* relativi a:
 - operazioni correnti dell'impresa
 - concluse a normali condizioni di mercato
 - se costo sproporzionato

TECNICA DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - art. 33

- ❖ Rinvio esplicito all'art 31, 2° co., lett. a) - può però riguardare anche il consolid. ex art. 37
- ❖ Valori di riferimento per l'eliminazione:
 - Valori contabili alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento
 - Si confronti anche art. 19, 1° co., lett. a) e b) della VII Direttiva Cee
- ❖ Trattamento differenza:
 - imputata ↔ *ove possibile* ↔ agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento
 - l'eventuale *residuo negativo* va iscritto in:
 - «riserva di consolidamento» (P.N.)
 - ovvero in «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» se dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli

→ l'eventuale *residuo positivo* va iscritto in:

- una voce dell'attivo denominata «*differenza di consolidamento*» e ammortizzata come avviamento
- oppure è portato *esplicitamente* in detrazione alla *riserva di consolidamento* fino a concorrenza della medesima

❖ Illustrazione in nota integrativa dei *residui* (*positivi o negativi*), dei criteri utilizzati per determinarli e delle loro variazioni

**METODOLOGIE PARTICOLARI DI
CONSOLIDAMENTO (artt. 37 - 36)
(facoltative ed obbligatorie)**

*Consolidamento secondo il criterio della proporzione
con la partecipazione posseduta - art. 37*

- ❖ *Possono essere incluse nel b.c.:*
 - imprese controllate congiuntamente ad altri soci (*joint ventures*)
 - purché con % non inferiore a 2359 c.c., 3° co.

Partecipazioni non consolidate - art. 36

- ❖ Per partecipazioni costituenti immobilizzazioni:
 - escluse dal consolidamento *ex art. 28, 1° c.*
 - in imprese collegate

obbligo di valutazione in b.c. con criterio dell'art. 2426, n. 4

- ❖ Differenza positiva rispetto ad anno precedente, per la parte derivante da utili, iscritta in apposita voce di C.E.

- ❖ *Possibilità* di non utilizzare questo criterio per partecipazioni di entità irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta

CRITERI DI VALUTAZIONE

artt. 34 - 35

- ❖ Uniformità dei criteri di valutazione ed aderenza a quelli dell'impresa che redige il b.c.
- ❖ Rettifica valori espressi (nei bilanci originari) con criteri difformi a meno di rappresentazione migliore o irrilevante
- ❖ Possibilità di impiego di altri criteri, purché ammessi dall'art. 2423 c.c. e segg.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL B.C.

art. 32

- ❖ Rinvio a schemi previsti per imprese incluse nel consolidamento
- ❖ In caso di pluralità di schemi, la scelta ricade su quello che meglio persegue l'obiettivo della *rap-presentazione veritiera e corretta*
- ❖ Rimanenze raggruppabili se la distinta indicazione comporta costi sproporzionati
- ❖ Sistemazione del *capitale e riserve di terzi* nel patrimonio netto consolidato
(*vedi schema*)
- ❖ Indicazione nella voce «*utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi*» della parte di risultato economico corrispondente a partecipazione di terzi
(*vedi schema*)

Stato Patrimoniale Consolidato - schema di sintesi

| ATTIVO | PASSIVO |
|--|--|
| A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | A) patrimonio netto riserva di consolidamento capitale e riserve di terzi ± differenze di conversione |
| B) immobilizzazioni B17 differenza da consolidamento | B) fondi per rischi e oneri B2 fondo per imposte differite B3 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri |
| C) attivo circolante D) ratei e risconti | C) trattamento di fine rapporto di lavoro D) debiti E) ratei e risconti |

Conto Economico Consolidato – schema di sintesi

| | |
|---|----------------|
| A) valore della produzione | ----- |
| B) costi della produzione | ----- ===== |
| <i>differenza tra valori e costi della produzione</i> | ----- |
| C) proventi e oneri finanziari | ----- |
| D) rettifiche di valore di attività finanziarie | ----- |
| differenza positiva delle partecipazioni valutate a patrimonio netto | ----- |
| | |
| differenze di conversione | ----- |
| E) proventi e oneri straordinari | ----- ===== |
| <i>risultato prima delle imposte</i> | ----- |
| 22) imposte sul reddito | ----- |
| imposte differite | ----- ===== |
| <i>risultato dell'esercizio</i> | ----- |
| di cui quota di pertinenza di terzi | |

POSTE TIPICHE DEL CONTO ECONOMICO

- ➔ Utile (perdita) di pertinenza della capogruppo
- ➔ Utile (perdita) di pertinenza dei terzi
- ➔ Differenze su partecipazioni valutate a patrimonio netto
- ➔ Differenze di conversione di bilanci redatti in valuta diversa da quella del consolidamento